



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **274** del 30/11/2016

**Istituzione dell'Agencia Regionale per la Salute ed il Sociale
(ARESS)**



RELAZIONE

Il Disegno di Legge di istituzione dell'Agencia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) si struttura in 13 articoli suddivisi in tre titoli:

- Titolo I: Disposizioni Generali
- Titolo II: Funzioni e Organizzazione
- Titolo III: Disposizioni Finali

Il Titolo I contiene la disposizione, di carattere generale ed introduttivo, finalizzata a delineare con immediatezza la piena personalità giuridica ed autonomia dell'Agencia, pur sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia, costituita espressamente quale Ente di nuova costituzione.

Tale caratterizzazione è funzionale, dapprima, ad un'esatta individuazione del perimetro giuridico entro il quale l'Agencia dovrà muoversi, quale autonoma Pubblica amministrazione a tutti i fini a ciò rilevanti e, in secondo luogo, a permettere agli Organi gestionali della costituenda A.Re.S.S. di procedere, in ossequio alle indicazioni Aran e Mef sul punto, alla ricostituzione dei fondi aziendali per il trattamento accessorio; diversamente, sarebbero risultate quasi del tutto elise le facoltà assunzionali del nuovo ente.

Il Titolo II, aprendosi (art. 2) con le finalità stabilite dal nuovo modello organizzativo MAIA della macchina amministrativa regionale per l'agenzia strategica, dettaglia (art. 3) le competenze funzionali al ruolo di exploration a supporto delle politiche regionali per la salute e il welfare.

Esse risultano ordinate in virtù dei macro ambiti di interesse, corrispondenti alle future possibili articolazioni organizzative dell'Agencia, basati, da una parte, sull'essenziale attività scientifica in ambito sanitario e sociale e, d'altra parte, sulle attività trasversali di epidemiologia-flussi informativi, ricerca-innovazione, amministrazione-finanza e controllo.

Organi dell'Agencia sono (artt. 4, 5 e 6), in continuità col passato, il Direttore Generale e il Collegio sindacale, svolgenti funzioni, rispettivamente, di indirizzo generale e gestionale e di controllo.



All'articolo 7 si delineano i principi ispiratori dell'organizzazione dell'Agenzia, funzionali alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in ossequio al modello MAIA.

È previsto che l'Agenzia rivesta un'organizzazione a matrice, in cui le Aree direzionali, supportate trasversalmente da una o più Strutture e da Servizi in staff alla Direzione Generale, curano il perseguimento delle finalità socio-sanitarie.

Vengono tipizzati come indefettibili articolazioni e compiti direttamente previsti dalla D.G.R. 1518/2015, pur non esaustivi circa la futura possibile organizzazione dell'Agenzia. È prevista, in tal senso, la presenza di una Struttura deputata alla ricerca e innovazione e la cura, da parte della Struttura amministrativa, della gestione dei processi e degli indicatori di risultato (KPI), nonché del supporto tecnico alle attività di Policy Making della Direzione Generale.

È, inoltre, incardinato nella Direzione Generale il Project Management Office, cui compete la supervisione ed il coordinamento della gestione dei progetti in corso di esecuzione nell'Agenzia ovvero nel Dipartimento di riferimento. I Servizi in staff vengono deputati, invece, alla direzione trasversale del contenzioso, della misurazione e valutazione del merito, della tutela dell'integrità e della trasparenza, nonché al coordinamento dei rapporti istituzionali intrattenuti dall'Agenzia.

Viene, altresì, delineato il contenuto necessario dell'atto aziendale, in coerenza con le indicazioni regionali afferenti alle Aziende sanitarie locali.

L'art. 8 mira a cristallizzare la normativa sul personale applicabile all'Ente, individuata in quella delle aziende sanitarie e ospedaliere ed all'univoca interpretazione dell'accordo quadro per la definizione dei comparti ed aree della contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, circa l'applicabilità analogica all'Agenzia della contrattazione dell'area sanitaria.

La dotazione organica complessiva dell'A.Re.S.S., non inferiore alle 31 unità, pari al numero di persone in servizio alla data di trasmissione della proposta di Giunta, viene rimessa all'autonoma determinazione dell'Agenzia, se pur soggetta ad approvazione della Giunta regionale limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in materia, in ossequio all'autonoma personalità giuridica dell'Ente.



L'art. 9 individua la normativa sulla contabilità ed il patrimonio applicabile all'Ente, individuata in quella delle aziende sanitarie e ospedaliere, fissando il principio del pareggio di bilancio

Essa individua, altresì, le fonti ordinarie e straordinarie di finanziamento dell'attività dell'Agenzia, anche alla luce delle nuove competenze in materia sociale.

L'art. 10, in conformità all'autonoma personalità giuridica ed amministrativa dell'Ente di nuova costituzione, prevede che la Giunta regionale eserciti il controllo preventivo esclusivamente sull'atto aziendale di organizzazione e funzionamento e sul bilancio preventivo economico e bilancio d'esercizio.

Le ulteriori relazioni delineate sono finalizzate, pertanto, a garantire all'Ente regionale una compiuta attività di vigilanza, tuttavia secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia.

L'art. 11, per ragioni di opportuna uniformazione con la struttura regionale di riferimento, contraltare dedicato all'*exploitation* delle attività di *exploration* dell'Agenzia, prevede che al Direttore generale competa un compenso pari a quello previsto per il Direttore del Dipartimento per la Salute, mentre si prevede, per il collegio sindacale, l'equiparazione alle Aziende sanitarie locali.

Il Titolo III contiene le disposizioni finalizzate a garantire il transito e la continuità dalla precedente alla nuova Agenzia, sotto il punto di vista manageriale, patrimoniale, amministrativo e istituzionale.



Legge istitutiva dell'Agencia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ISTITUZIONE

Art. 1 (Istituzione dell'Agencia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale)

1. É istituita l'Agencia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, nel prosieguo anche A.Re.S.S. o Agencia. L'Agencia è istituita quale Ente di nuova costituzione.
2. L'Agencia ha personalità giuridica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti per esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia.
3. L'A.Re.S.S. ha sede in Bari.

TITOLO II FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE

CAPO I FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 2 (Finalità)

1. L'A.Re.S.S. è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della Pubblica Amministrazione in generale ed opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico.
2. L'A.Re.S.S. si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze ed aspettative delle domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo ed implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.
3. In qualità di Agencia Strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli socio-sanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.
4. L'A.Re.S.S. svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce ed accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile.



Promuove l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.

5. Sono definite tramite una apposita convenzione da stipularsi tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Dipartimento competente.

Art 3 (Competenze)

1. Le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge sono espletate mediante le attività di seguito elencate, non costituenti elencazione tassativa:
- a) elaborazione delle strategie regionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale;
 - b) programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), socio-sanitari e sociali e delle relative interconnessioni funzionali e strutturali;
 - c) sviluppo e monitoraggio del sistema delle reti cliniche, secondo il modello cosiddetto hub&spoke, attraverso l'elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino l'integrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei bisogni dei pazienti;
 - d) razionalizzazione della spesa farmaceutica tramite l'ideazione di misure migliorative dell'appropriatezza prescrittiva, la revisione degli attuali assetti organizzativi e funzionali e l'attività di farmacovigilanza;
 - e) proposta per la programmazione regionale degli investimenti strutturali in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario;
 - f) sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;
 - g) promozione di politiche di sviluppo del Terzo Settore, del capitale sociale e del welfare di comunità, mediante ricorso all'economia sociale ovvero a pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
 - h) promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l'attuazione del Reddito di Dignità;
 - i) coordinamento e gestione dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali;
 - l) studio e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d'intesa con il terzo settore;
 - m) valutazione dello stato di salute della popolazione nonché della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute economiche e sociali;
 - n) individuazione e implementazione di strumenti di analisi e verifica dei bisogni per lo sviluppo di azioni per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie;
 - o) implementazione e valutazione dell'offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
 - p) coordinamento degli Osservatori regionali afferenti al servizio sanitario regionale e al sistema informativo sanitario regionale (SISR), delle reti regionali di patologia e di malattie rare, dei registri regionali di patologia, dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, in raccordo funzionale con le diverse articolazioni del servizio sanitario regionale e del sistema informativo sanitario regionale (SISR) coinvolte;
 - q) coordinamento delle attività di integrazione ambiente e salute, in raccordo funzionale con l'Agenzia regionale per l'ambiente della Puglia e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali interessate, anche al fine di fornire impulso all'intersectorialità delle politiche regionali per la promozione della salute e del benessere sociale;



- r) supporto alla definizione ed implementazione dei programmi di promozione della salute e di prevenzione, previsti dai piani nazionali e regionali;
 - s) definizione dei fabbisogni di ricerca e di innovazione, favorendo l'interconnessione con le organizzazioni su scala regionale, nazionale ed internazionale che operano sui temi della salute e promozione delle iniziative di ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi regionali;
 - t) valutazione delle innovazioni strutturali e organizzative mediante sperimentazioni gestionali e attività di studio e ricerca;
 - u) implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e sviluppo delle professionalità sanitarie;
 - v) identificazione delle iniziative di formazione in sanità attraverso la definizione ed implementazione di programmi ed interventi intersettoriali che favoriscano l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute;
 - z) elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate, attraverso l'esame e la valutazione dei livelli di costi e ricavi e del grado di raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario di ciascun ente e del sistema sanitario regionale;
 - aa) certificazioni ex art. 22, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - bb) supporto alla razionalizzazione della spesa sanitaria per l'acquisizione di beni e servizi a maggiore impatto sulla spesa sanitaria regionale, mediante la valorizzazione di aspetti tecnici, la specializzazione delle professionalità, ovvero modalità innovative di approvvigionamento, con l'obiettivo di ottimizzare i risultati dal punto di vista dei tempi di risposta, di qualità della prestazione e di riduzione dei costi;
 - cc) implementazione di uniformi modelli, procedure e modalità di controllo di gestione applicabili da tutti gli Enti del Servizio sanitario regionale, identificati dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche mediante la proposizione ed il coordinamento di programmi di sperimentazione ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - dd) monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli atti di programmazione regionali e aziendali e del loro impatto sullo stato di salute e benessere della popolazione;
 - ee) analisi dei processi di funzionamento dell'azione amministrativa regionale per la valutazione degli indicatori chiave di risultato per il miglioramento dell'efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sanitario e sociale;
 - ff) supporto all'attività normativa regionale nelle materie di competenza dell'Agenzia;
 - gg) attività di raccolta e di tenuta di dati, documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l'accessibilità ai dati.
2. L'A.Re.S.S. svolge, altresì, le funzioni espressamente delegate dalla Regione, ascrivibili alle competenze generali dell'Agenzia.

CAPO II ORGANI DELL'AGENZIA

Art. 4 (Organi)

1. Sono organi dell'A.Re.S.S.:
- a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio sindacale.

Art. 5



(Direttore Generale)

1. La Regione provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da emanarsi entro trenta giorni dalla vacanza dell'ufficio, e selezione effettuata, per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione, nominata da quest'ultima e costituita tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.
2. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. Alla selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico.
4. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore competente.
5. Si applica al Direttore Generale che rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione il diritto al collocamento in aspettativa ed il trattamento previdenziale, di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma e disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha durata quinquennale rinnovabile una sola volta, è esclusivo ed a tempo pieno.
7. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle aziende sanitarie locali.
8. In caso di assenza, impedimento o cessazione dell'incarico del Direttore generale, le funzioni dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine nominato dal Direttore Generale entro venti giorni dall'insediamento. La nomina del nuovo Direttore Generale avviene entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si attiva la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, esercita il ruolo di indirizzo generale dell'organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui ha, inoltre, la responsabilità gestionale complessiva. Assicura il rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici del Governo regionale.
10. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione.
11. Il Direttore Generale provvede:
 - a) alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'A.Re.S.S.;
 - b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;
 - c) all'adozione del bilancio preventivo economico dell'A.Re.S.S.;
 - d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - e) all'adozione degli atti di organizzazione dell'A.Re.S.S.;
 - f) alla supervisione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività dell'Agenzia assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
 - g) alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche.



(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili una volta sola.
3. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'Agenzia provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.
4. Si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina, le disposizioni del codice civile.

CAPO III ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Art. 7 (Organizzazione e Funzionamento)

1. L'Agenzia possiede autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento e gode dell'autonomia di bilancio.
2. L'organizzazione dell'Agenzia risponde ad esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Giunta all'atto di nomina del Direttore generale emana un provvedimento di indirizzo con cui esprime l'indirizzo strategico ed assegna gli obiettivi triennali al Direttore Generale.
4. L'atto aziendale di organizzazione e funzionamento:
 - a) delinea il modello organizzativo e funzionale dell'Agenzia e le relative linee strategiche, con l'individuazione degli uffici dotati di autonomia gestionale e del riparto di competenza tra poteri del Direttore Generale e della dirigenza;
 - b) istituisce le articolazioni dell'Agenzia, dichiarandone funzioni e competenze e descrivendone i relativi nessi gerarchico-funzionali;
 - c) istituisce le strutture complesse e semplici e definisce le caratteristiche e tipologie di incarico dirigenziale per i restanti uffici;
 - d) disciplina le modalità per il controllo di gestione e di regolarità amministrativa;
 - e) delinea le interazioni tra l'Agenzia e gli organi in staff alla Direzione Generale.
5. Il Direttore Generale struttura l'Agenzia secondo un'organizzazione a matrice.
6. L'A.Re.S.S. è articolata in Aree direzionali che curano il perseguimento delle finalità socio-sanitarie di competenza dell'Agenzia, supportate trasversalmente da una o più Strutture e da Servizi in staff alla Direzione Generale. È incardinato nella Direzione Generale il Project Management Office, cui compete la supervisione ed il coordinamento della gestione dei progetti in corso di esecuzione nell'Agenzia ovvero nel Dipartimento di riferimento. L'atto aziendale assicura la presenza di una Struttura deputata alla ricerca e innovazione, nonché di una Struttura amministrativa. Le Aree direzionali e le Strutture sono articolate in Servizi, diretti da dirigenti.
7. La Struttura deputata alla ricerca e innovazione assicura l'implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e lo sviluppo delle professionalità sanitarie. La Struttura amministrativa cura trasversalmente i processi amministrativi imposti dalla personalità giuridica e dall'autonomia amministrativa dell'Agenzia, funzionali all'attività scientifica svolta, salvo quelli attribuiti ai servizi in staff. Cura, inoltre, la gestione dei processi e degli indicatori di risultato (KPI), nonché il supporto tecnico alle attività di Policy Making della Direzione Generale.
8. I Servizi in staff curano trasversalmente, tra l'altro, le attività di gestione del contenzioso, di misurazione e valutazione del merito, di tutela dell'integrità e della trasparenza, coordinando i rapporti istituzionali intrattenuti dall'Agenzia.



9. I ruoli e le nomine corrispondenti a funzioni istituzionali imposte dalla legge, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'Organismo Indipendente di Valutazione, il Comitato Unico di Garanzia, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il Responsabile per la Trasparenza, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, operano in *staff* alla Direzione Generale.

Art. 8
(Risorse umane)

1. Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali l'Agenzia si avvale di personale reclutato, anche mediante comando e distacco, secondo l'ordinaria normativa vigente applicabile alle aziende sanitarie e ospedaliere.
2. Il personale dell'A.Re.S.S., che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dell'accordo quadro per la definizione dei comparti ed aree della contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, salva l'attuazione dell'art. 7, comma 3, del medesimo, con riferimento alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. L'organico complessivo di personale dell'A.Re.S.S. è definito nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in materia.
3. La dotazione organica complessiva dell'A.Re.S.S. non può essere inferiore alle 31 unità.
4. L'A.Re.S.S. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di consulenze da parte di società e di singoli professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori con costi a carico della stessa Agenzia secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 9
(Risorse finanziarie)

1. L'Agenzia applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le aziende sanitarie locali.
2. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.
3. La dotazione finanziaria dell'A.Re.S.S. è determinata da:
 - a) il contributo ordinario individuato:
 1. nell'ambito del documento di indirizzo e funzionamento del servizio sanitario regionale, a valere sul fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, nonché per l'integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore Generale;
 2. nell'ambito del finanziamento delle attività sociali, a valere sul fondo per il funzionamento del sistema informativo sociale regionale (SISR);
 - b) quote aggiuntive, a valere sul fondo sanitario regionale, per l'eventuale finanziamento di specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all'articolo 10, comma 3, della presente legge;
 - c) ricavi e proventi derivanti dall'eventuale attività svolta in favore di soggetti terzi;
 - d) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
 - e) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'A.Re.S.S.
4. La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione dei finalità e compiti attribuiti all'A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in ambito sociale.

Art. 10
(Controlli e vigilanza)



1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sui seguenti atti dell'A.Re.S.S., elencati tassativamente:
 - a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
 - b) bilancio preventivo economico e bilancio d'esercizio.
2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'A.Re.S.S. in relazione alle materie di competenza, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia.
3. Unitamente al Bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio, l'A.Re.S.S. trasmette, rispettivamente, il programma annuale delle attività, con l'indicazione dei risultati attesi e del corrispondente finanziamento e la relazione sull'attività annuale dell'Agenzia.
4. La Giunta Regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione.
5. L'Agenzia trasmette annualmente al Presidente della Regione ed alla Giunta, entro dieci giorni dall'adozione, il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance.

Art. 11
(Indennità)

1. Al Direttore generale compete un'indennità di funzione omnicomprensiva, pari al compenso, comprensivo di trattamento fisso e continuativo e della percentuale massima attribuibile di retribuzione di risultato, previsto per il Direttore del Dipartimento di riferimento.
2. Al collegio sindacale compete un'indennità pari a quella prevista per le aziende sanitarie locali della Regione Puglia.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
(Successioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale sanitaria (di seguito A.Re.S.), di cui alla legge regionale Puglia 13 agosto 2001, n. 24, è soppressa.
2. In pari data, è costituita l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, nell'A.Re.S.S. confluiscono il personale, a tempo indeterminato e determinato, i beni immobili e mobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell'A.Re.S.
3. L'entità dei primi fondi per le risorse decentrate dell'A.Re.S.S. viene determinata nel rispetto delle direttive applicabili agli enti di nuova istituzione, in attuazione delle direttive A.R.A.N. sul punto.
4. I finanziamenti previsti da disposizioni regionali per l'espletamento delle funzioni sanitarie e sociali previste dalla presente legge sono destinati al funzionamento dell'A.Re.S.S.
5. I provvedimenti di carattere regolamentare, gli atti di nomina afferenti alle strutture di *staff* della Direzione Generale e gli atti di natura programmatica della soppressa A.Re.S. conservano efficacia fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti ed atti da parte dell'A.Re.S.S.

Art. 13
(Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio)

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di primo impianto dell'A.Re.S.S., così da assicurare senza soluzione di continuità il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell'interesse



della collettività, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario Straordinario in carica assume di diritto le funzioni del Direttore Generale, per la durata prevista all'art. 5 del presente provvedimento, salva a regime l'integrale applicazione della disciplina ivi prevista.

2. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Direttore Generale approva l'atto aziendale di organizzazione e funzionamento ed adotta la nuova dotazione organica dell'Agenzia.
3. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 così come successivamente modificata ed integrata. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.
4. Ogni richiamo all'A.Re.S. contenuto nella normativa regionale vigente si intende riferito all'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative statali e regionali vigenti, in quanto compatibili con la natura dell'Agenzia, relative alle aziende sanitarie locali.

Art.14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione regionale vigente.

Roberto Verrini

